



**REPUBBLICA ITALIANA**  
Regione Sicilia  
Assessorato Regionale della Famiglia,  
delle Politiche Sociali e del Lavoro

L'Assessore

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 4 della Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale";
- VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 che emana il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il D.P.Reg. n. 472/Area 1^/S.G. del 4/11/2015 con il quale l'On.le Gianluca Antonello Miccichè, nato a Caltanissetta il 6/8/1976, è stato nominato Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il Lavoro;
- VISTA la legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 con la quale è stato istituito il Centro Regionale "Helen Keller" dell'Unione Italiana Ciechi, con sede a Messina, che esplica le sue funzioni a servizio delle persone non vedenti ed ipovedenti;
- VISTO l'art. 18, commi 1 e 7, della legge regionale n. 3 del 18/3/2016 recante nuove disposizioni in materia di enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 15/5/2000, n. 10;
- VISTO l'art. 39 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 con le successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in tema di riordino degli enti regionali sottoposti a vigilanza e/o controllo di ciascun ramo dell'amministrazione;
- VISTO il D.A. 12 maggio 2016, n. 13 che, in applicazione dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 (come sostituito dall'art. 18, comma 7, della citata legge regionale n. 3/2016) aveva stabilito che il Consiglio di Amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" fosse composto da tre membri, con qualificata esperienza nel settore delle politiche sociali, di cui due membri designati dall'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il Lavoro, uno dei quali con funzione di Presidente, ed un membro designato dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi;
- CONSIDERATO che il comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 è stato sostituito dall'art. 18, comma 7, della citata legge regionale n. 3 del 18/3/2016, e successivamente dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 che dispone: "4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma";
- RITENUTO alla luce del superiore considerato, che la composizione del Consiglio di Amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" debba essere adeguata alle modifiche da ultimo apportate al comma 4 dell'art. 39, legge regionale 07/05/2015, n. 9 e che, di conseguenza, il D.A. 12 maggio 2016, n. 13 debba essere annullato in via di autotutela amministrativa.

**DECRETA**

Art. 1) E' annullato in autotutela il decreto assessoriale n. 13 del 12 maggio 2016.

Art. 2) In applicazione dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 come sostituito dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 il Consiglio di Amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" è modificato dal presente decreto, e risulta essere così composto:

a) da un soggetto di comprovata esperienza nel settore delle politiche sociali nominato su proposta dell'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con funzioni di Presidente;

b) da due soggetti con i medesimi requisiti professionali nominati dal Consiglio Regionale dell'Unione Italiana Ciechi.

Art. 3) Entro i termini previsti dalla Legge (n. 60gg dalla pubblicazione del presente decreto) l'attuale CdA del Centro regionale "Helen Keller" è tenuto ad apportare le occorrenti modifiche al proprio Statuto al fine di renderlo conforme all'art.2 del presente decreto.

Art. 4) Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione in G.U.R.S. e sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il Lavoro.

Art. 5) Responsabile del procedimento relativo al presente decreto è nominato il Dott. Antonio Grasso, Capo della Segreteria Tecnica dell'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro avente sede legale in via Trinacria n.34 - 90144 Palermo.

ART. 6) Avverso il presente provvedimento è proponibile, da parte dei soggetti eventualmente titolari del relativo interesse, ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione. Dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per l'erario regionale.

Palermo, 24 NOV. 2016

L'Assessore  
(On.le Gianluca Antonello Micciché)

